



Bruxelles, XXX  
[...] (2013) XXX draft

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**Nota orientativa riguardante la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/CE, e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE**

**Articolo 8: Sistemi energetici e sistemi di gestione dell'energia**

**COURTESY TRANSLATION OF SWD(2013) 447 FINAL**

## Indice

A.	INTRODUZIONE.....	2
B.	CONTESTO GIURIDICO E POLITICO.....	3
C.	OBBLIGO DI PROMUOVERE LA DISPONIBILITÀ GENERALE DI AUDIT ENERGETICI .....	5
D.	OBBLIGO SPECIFICO PER LE GRANDI IMPRESE DI SOTTOPORSI PERIODICAMENTE AD AUDIT ENERGETICI .....	6
D1.	Portata dell'obbligo .....	6
E.	GARANTIRE AUDIT DI ELEVATA QUALITÀ.....	9
E1.	Competenza, compresi l'impiego di esperti interni o di audit dell'energia, e sorveglianza nazionale 9	
E2.	Criteri minimi che devono essere rispettati.....	10
F.	PROGRAMMI DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI AUDITOR DELL'ENERGIA E LA DISPONIBILITÀ DI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE, ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE .....	13
G.	OBBLIGO DI METTERE A PUNTO PROGRAMMI INTESI AD INCORAGGIARE LE PMI A SOTTOPORSI A AUDIT ENERGETICI E A SENSIBILIZZARE LE FAMIGLIE .....	14
H.	REGIMI DI SOSTEGNO NAZIONALI.....	14

## ARTICOLO 8: AUDIT ENERGETICI E SISTEMI DI GESTIONE DELL'ENERGIA

### A. INTRODUZIONE

1. Per "*audit energetico*", si intende una procedura sistematica finalizzata ad ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati (cfr. la definizione di cui all'articolo 2, punto 25).
2. Gli audit energetici costituiscono uno strumento essenziale per realizzare risparmi energetici. Sono indispensabili per valutare l'effettivo consumo energetico e individuare tutta la gamma di opportunità di risparmio energetico. Gli audit dovrebbero pertanto sfociare in proposte di misure concrete di risparmio per i responsabili della gestione, le autorità pubbliche o i proprietari immobiliari. Inoltre, gli audit energetici consentono l'identificazione e la definizione delle priorità o la classificazione delle opportunità di miglioramento. In tal modo, gli audit energetici colmano le carenze di informazione che costituiscono uno dei principali ostacoli all'efficienza energetica.
3. Attraverso l'individuazione di possibilità di risparmio energetico e le raccomandazioni proposte per il follow up, gli audit sono anche la base per lo sviluppo di un mercato dei servizi energetici. I risultati di un audit energetico possono concretizzarsi, ad esempio, in una raccomandazione concernente la sostituzione di una finestra in un'abitazione, l'isolazione delle tubature in una fabbrica o la costituzione di un sistema globale di gestione dell'energia in edifici commerciali. Inoltre, gli audit energetici non sono incentrati unicamente su soluzioni tecniche quali sostituzioni o ammodernamenti, dato che importanti opportunità di miglioramento possono esistere anche in relazione all'operazione, sia industriale che commerciale, ad esempio grazie ad una gestione più efficiente e all'ottimizzazione costante delle procedure operative, di parametri di controllo, all'ottimizzazione della logistica e del layout e alla programmazione della manutenzione. Gli audit energetici possono anche far parte di un audit ambientale di più ampia portata che tiene conto delle possibilità di stoccaggio, del collegamento delle reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento o del potenziale di gestione della domanda nelle industrie e negli edifici commerciali. Anche i servizi pubblici o privati, per es. i sistemi di trasporto comunali, possono essere sottoposti a un audit energetico che consente di individuare opportunità di risparmio energetico efficaci in termini di costi.
4. Le imprese dotate di un sistema di gestione dell'energia sono tenute a effettuare procedure di riesame esaustive in campo energetico, che comportano anche l'individuazione e la segnalazione sistematiche delle possibilità di risparmio energetico. Questo può avvenire anche per le imprese che applicano sistemi di gestione ambientale.
5. L'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica<sup>1</sup> (la direttiva sull'efficienza energetica, di seguito "la direttiva DEE") impone agli Stati membri di osservare i seguenti obblighi:
  - a) Promuovere la realizzazione, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità ed efficaci rispetto ai costi, che soddisfino i criteri minimi fondati sull'allegato VI e realizzati da esperti qualificati e/o accreditati o sorvegliati da autorità indipendenti;

---

<sup>1</sup> Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2012/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

- b) garantire audit periodici e obbligatori delle grandi imprese che soddisfino i criteri minimi fondati sull'allegato VI e siano realizzati da esperti qualificati e/o accreditati o sorvegliati da autorità indipendenti;
- c) stabilire criteri minimi trasparenti e non discriminatori per gli audit energetici, sulla base dell'allegato VI della direttiva;
- d) stabilire nella legislazione nazionale i requisiti in materia di audit energetici e per la supervisione da parte delle autorità nazionali,
- e) garantire l'elaborazione di programmi intesi a incoraggiare le piccole e medie imprese (PMI) a sottoporsi a audit energetici e ad attuare le raccomandazioni risultanti da tali audit; nonché
- f) garantire l'elaborazione di programmi intesi a sensibilizzare le famiglie ai benefici degli audit energetici.

L'articolo prevede la possibilità di predisporre regimi di incentivazione per l'attuazione delle misure raccomandate.

## **B. CONTESTO GIURIDICO E POLITICO**

6. La direttiva sui servizi energetici<sup>2</sup> (direttiva ESD) prevedeva già per gli Stati membri determinati obblighi in relazione agli audit energetici, ma nell'ambito della direttiva DEE il loro carattere vincolante è più marcato, e gli audit sono diventati obbligatori per le grandi imprese. Le disposizioni riguardanti le qualifiche degli esperti, i sistemi di controllo indipendenti e gli attestati di garanzia della qualità e di prestazione energetica esistono anche nella direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione della precedente direttiva 2002/91/CE, di seguito "la direttiva sulla prestazione energetica" o direttiva EPBD)<sup>3</sup>. La relazione tra queste disposizioni viene illustrata qui di seguito.
7. I paragrafi 1 e 4 dell'articolo 8 della direttiva istituiscono i due principali obblighi per gli Stati membri: promuovere la disponibilità di audit energetici e garantire che le grandi imprese si sottopongano periodicamente ad audit energetici. Mentre l'obbligo per le grandi imprese di effettuare periodicamente audit energetici è nuovo, l'obbligo per gli Stati membri di garantire la disponibilità di sistemi di audit energetici efficaci e di qualità, svolti in maniera indipendente per tutti i consumatori finali, compresi i clienti di piccole dimensioni nel settore civile, commerciale e le piccole e medie imprese, era già previsto in termini analoghi all'articolo 12 della direttiva sui servizi energetici (ESD). Quando gli audit energetici ("diagnosi elettriche" nella direttiva ESD) non erano disponibili in commercio per determinati segmenti del mercato (come le utenze domestiche), gli Stati membri avevano l'obbligo di garantire la disponibilità di tali audit. La direttiva sull'efficienza energetica introduce anche competenze e obblighi di supervisione aggiuntivi per gli audit energetici e l'obbligo per gli Stati membri di garantire lo sviluppo di programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici e a sensibilizzare le famiglie. L'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva ESD specifica che si ritiene che gli audit derivanti da sistemi basati su accordi volontari tra associazioni di soggetti interessati e un organismo designato dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), di suddetta direttiva, soddisfino l'obbligo di garantire la disponibilità di audit energetici. L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sull'efficienza energetica mantiene la possibilità per gli Stati membri di concludere accordi volontari per l'esecuzione di audit energetici, sia nelle PMI che nelle grandi imprese.

<sup>2</sup> Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

<sup>3</sup> Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione), GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

8. L'articolo 11 della direttiva EPBD impone l'obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici. Ciò consente ai proprietari o locatari di un edificio di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio e confrontarla con quella di altri edifici. Conformemente all'articolo 12 della direttiva ESD la certificazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia<sup>4</sup> deve essere considerata equivalente a un audit energetico che risponda ai requisiti di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva ESD. Tuttavia, in considerazione della portata più ampia degli audit energetici ai sensi dell'articolo 8 della direttiva sull'efficienza energetica, questa non mantiene tale equivalenza.
9. Pertanto, la certificazione della prestazione energetica conformemente all'articolo 11 della direttiva EPBD, e le ispezioni conformemente ai suoi articoli 14 e/o 15, non possono essere automaticamente considerate equivalenti agli audit energetici di cui all'articolo 8 della direttiva DEE (che si basano su dati misurati relativi al consumo energetico e su profili di carico per l'elettricità, prevedono, se del caso, un esame del profilo di consumo di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto e consentono calcoli dettagliati e convalidati in modo da fornire informazioni sui potenziali risparmi). È tuttavia possibile che in alcuni casi specifici (ad esempio per l'audit di edifici adibiti a uffici di una grande impresa) la certificazione e/o l'ispezione nell'ambito della direttiva EPBD in un dato Stato membro possa soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8 e all'allegato VI della direttiva DEE.
10. L'articolo 8 della direttiva ESD stabilisce che gli Stati membri devono assicurare, laddove lo ritengano necessario, la disponibilità di sistemi appropriati di qualificazione, accreditamento e/o certificazione dei fornitori di audit energetici. Ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 8, l'articolo 16 della direttiva DEE sulla disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione stabilisce che quando uno Stato membro ritiene che il livello nazionale di competenza tecnica, oggettività e affidabilità sia insufficiente, esso deve garantire che, entro il 31 dicembre 2014, siano disponibili per i fornitori di audit energetici regimi di certificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti, inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione.
11. Anche la direttiva EPBD contiene elementi relativi alla certificazione. L'articolo 17 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a garantire che la certificazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria siano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. L'accREDITamento degli esperti deve essere effettuato tenendo conto della loro competenza. Questo articolo stabilisce che gli Stati membri devono mettere a disposizione del pubblico informazioni sulla formazione e l'accREDITamento. Gli Stati membri provvedono affinché siano messi a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di società accreditate che offrono i servizi di questi esperti. Analogamente, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva DEE concernente l'informazione e la formazione, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni in merito ai meccanismi di efficienza energetica e ai quadri finanziari e giuridici siano divulgate largamente a tutti i pertinenti attori del mercato, quali consumatori o auditor ambientali e dell'energia.
12. Qualora ciò risulti opportuno, i servizi della Commissione incoraggiano gli Stati membri a esplorare le possibili sinergie tra il recepimento e l'attuazione dell'articolo 8 della direttiva sull'efficienza energetica e l'attuazione della direttiva EPBD (in particolare gli articoli 17

---

<sup>4</sup> Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

e 18<sup>5</sup>), in particolare per quanto riguarda le autorità nazionali di vigilanza istituite in virtù della legislazione nazionale al fine di garantire che gli audit energetici siano efficaci in rapporto ai costi e svolti in maniera indipendente ed efficace in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione o eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale. Tali criteri di qualifica possono tuttavia divergere notevolmente poiché la portata degli audit energetici nel quadro della direttiva DEE è più ampio della certificazione degli edifici ai sensi della direttiva EPBD. In particolare, gli audit energetici nel quadro della direttiva DEE, anche per gli edifici e le utenze domestiche— non si limitano alle caratteristiche tecniche degli edifici, in quanto comprendono anche tutte le applicazioni dell'energia elettrica e i cambiamenti di comportamento, quali l'incidenza delle attività dell'occupante sul consumo energetico.

13. I servizi della Commissione incoraggiano inoltre gli Stati membri, in fase di recepimento e attuazione delle disposizioni giuridiche, a esplorare le possibili sinergie e garantire la coerenza tra i criteri e i sistemi di qualificazione/certificazione della direttiva DEE e della direttiva EPBD. Di conseguenza, gli auditor energetici qualificati nel quadro della direttiva DEE possono essere riconosciuti come esperti qualificati a fornire attestati di prestazione energetica negli edifici. Inoltre, gli esperti qualificati a fornire tali attestati negli edifici potrebbero beneficiare della formazione per diventare auditor qualificati nel campo energetico.
14. La presente nota intende fornire agli Stati membri orientamenti sulle modalità di applicazione dell'articolo 8 della direttiva DEE. Illustra il parere dei servizi della Commissione, non altera gli effetti giuridici della direttiva e non pregiudica l'interpretazione vincolante dell'articolo 8 come stabilito dalla Corte di giustizia.

### **C. OBBLIGO DI PROMUOVERE LA DISPONIBILITÀ GENERALE DI AUDIT ENERGETICI**

15. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva DEE, gli Stati membri devono promuovere la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci sin rapporto ai costi e a) svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione; o b) eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale. Questi criteri (efficacia in rapporto ai costi, svolti da esperti qualificati/accreditati e soggetti a vigilanza da parte di autorità indipendenti) devono essere applicati agli audit energetici promossi dai programmi degli Stati membri — ad esempio campagne di informazione o altre azioni di sostegno — e a quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 4) (vedi sezione D1). Di conseguenza, gli Stati membri devono garantire che gli audit energetici siano disponibili per tutti i clienti finali e verificare che siano conformi ai criteri di cui sopra. L'articolo 8, paragrafo 1, non impone un obbligo specifico di effettuare audit energetici.
16. Gli audit energetici deve essere effettuati da esperti "qualificati" o "accreditati". L'accreditamento è un'attività delle autorità pubbliche che garantisce il controllo costante della competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità. Garantisce che gli audit effettuati dagli esperti soddisfano i requisiti di cui all'allegato VI della direttiva DEE. anche se è possibile disporre di esperti qualificati, potrebbe essere difficile dimostrare la loro competenza mediante sistemi di qualificazione piuttosto che tramite l'accreditamento. Il regolamento 765/2008<sup>6</sup> fornisce la definizione unionale di "accreditamento". Va osservato,

---

<sup>5</sup> Questi articoli includono, rispettivamente, disposizioni concernenti gli esperti indipendenti e i sistemi di controllo indipendente.

<sup>6</sup> Il regolamento (CE) n. 765/2008 definisce l'"accreditamento" come "l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i

tuttavia, che l'accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 è di norma fornito alle persone giuridiche più che alle persone fisiche. La qualificazione dovrebbe pertanto riguardare i casi in cui un individuo mira a diventare attivo in qualità di esperto.<sup>7</sup>

17. L'articolo 8, paragrafo 1, parla della promozione della disponibilità "*per tutti i clienti finali*" di audit energetici di elevata qualità. Il "cliente finale" è definito all'articolo 2, punto 23, come una persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale.
18. Gli audit energetici non devono includere clausole che impediscono il trasferimento dei risultati dell'audit (a condizione che il cliente non si opponga) a un fornitore di servizi energetici qualificato/accreditato. Gli audit energetici di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva DEE devono essere conformi alla pertinente legislazione in materia di protezione dei dati, in particolare alla direttiva 95/46/CE<sup>8</sup>.

#### **D. OBBLIGO SPECIFICO PER LE GRANDI IMPRESE DI SOTTOPORSI PERIODICAMENTE AD AUDIT ENERGETICI**

##### **D1. Portata dell'obbligo**

19. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, gli Stati membri devono garantire che le grandi imprese ("*che non sono PMI*") siano soggette a audit energetici periodici. L'articolo 8, paragrafo 4, non esclude nessun settore (per esempio i sistemi di scambio delle emissioni (sistema ETS), o i titolari di licenza IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Per garantire che le grandi imprese soddisfino gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, gli Stati membri sono tenuti a individuare le imprese che sono soggette a tale obbligo.
20. Al momento di stabilire la portata di tale obbligo, gli Stati membri devono attenersi alla definizione della categoria di "*piccole e medie imprese*" o "*PMI*" di cui all'articolo 2, punto 26, della direttiva. Secondo questa definizione, le PMI sono "*imprese quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003; la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR*". Questa definizione armonizzata permette di stabilire requisiti omogenei per le imprese che operano in diversi Stati membri dell'UE.
21. Per essere una PMI, un'impresa deve in primis soddisfare la definizione di "impresa", che è "*ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica*". Qualsiasi attività mediante la quale sono offerti prodotti e servizi su un determinato mercato costituisce un'attività economica<sup>10</sup>. È importante sottolineare che la definizione di PMI all'articolo 2, punto 26, non fa riferimento all'intensità energetica o al

---

criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità".

<sup>7</sup> EMAS (sistema comunitario di ecogestione e audit) costituisce un'eccezione e consente il riconoscimento delle persone fisiche.

<sup>8</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

<sup>9</sup> Cfr. la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

<sup>10</sup> Causa 118/85, Commissione contro Repubblica italiana, Racc. 1987, pag. 2599, punto 7; Causa C-35/96, Commissione contro Repubblica italiana, punto 36, Raccolta 1998, pag. I-3851; causa C-309/99 Wouters Raccolta 2002, pag. I-1577, punto 46.

consumo energetico e che in quanto disposizione di una direttiva, è pienamente vincolante dal punto di vista giuridico.<sup>11</sup>

22. Dalla definizione si evince che il numero dei dipendenti è il criterio principale per determinare se un'impresa è una PMI. Il conteggio dei dipendenti è corredato da un criterio finanziario, ossia il fatturato o il totale di bilancio. Una PMI non è tenuta a soddisfare entrambi i criteri finanziari.
23. In linea con la raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, nella definizione delle micro, piccole e medie imprese, si applicano le norme nazionali del lavoro per quanto riguarda la definizione di "dipendente". Gli apprendisti e gli studenti con contratto di formazione professionale, e i lavoratori dipendenti in congedo di maternità o in congedo parentale non dovrebbero essere considerati dipendenti.
24. In base a questa raccomandazione, per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari le imprese possono utilizzare i dati riguardanti l'ultimo esercizio contabile. Per calcolare i loro dati, le imprese registrate in un determinato paese sono tenute a determinare se sono autonome, associate o collegate<sup>12</sup>. Le imprese devono includere i dati di altre imprese collegate, in altri paesi (anche al di fuori dell'UE) per stabilire se possono essere considerate una PMI o meno. Un'impresa che detiene più del 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa o, viceversa, 25% del suo capitale o dei diritti di voto sono detenuti da un'altra impresa, è un'impresa associata o collegata. Ciò significa che il numero di dipendenti, il fatturato e/o il bilancio delle imprese devono essere sommati per vedere se sono inferiori alla soglia per le PMI. Due piccole imprese collegate possono costituire una PMI. In generale, la maggior parte delle PMI sono autonome in quanto sono completamente indipendenti o detengono partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25%) in altre imprese. Se un'impresa è autonoma, deve utilizzare solo il numero di dipendenti e i dati finanziari riguardanti il suo esercizio contabile chiuso per verificare se rispetta le soglie di cui al punto 20.
25. Ne consegue che le piccole filiali in uno Stato membro potrebbero essere tenute a sottoporsi a un audit energetico ogni quattro anni perché non rientrano nella definizione di PMI, ma appartengono alla categoria delle grandi imprese. Ciò non dovrebbe essere considerato come un onere supplementare o sproporzionato<sup>13</sup> in quanto, da un lato, tali imprese possono essere già dotate di sistemi di gestione dell'energia (vedi sezione C3) e quindi essere dispensate dall'obbligo di audit o possono avere stabilito degli accordi in base ai quali beneficiano di un aiuto per l'audit, ad esempio da parte di esperti interni della società madre; e, dall'altro lato, l'audit energetico in questione probabilmente avrà una portata e costi più limitati.
26. L'esistenza di un elenco di grandi imprese può essere utile per diverse finalità e contribuire a rendere tali imprese consapevoli dei loro obblighi nell'ambito della direttiva DEE. In alcuni Stati membri esiste già un registro delle imprese che non siano PMI. Vi sono diversi altri

---

<sup>11</sup> Va notato che la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del maggio 2003 fa parte dell'*acquis* giuridico in altri settori del diritto dell'UE, per esempio la definizione di PMI contenuta nella raccomandazione in questione è compresa nell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria (regolamento (CE) n. 800/2008).

<sup>12</sup> In generale, la maggior parte delle PMI sono autonome in quanto sono completamente indipendenti o detengono partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25%) in altre imprese. Se tale partecipazione aumenta ma non supera il 50%, si considera che queste imprese sono *associate*. Al di sopra di tale soglia le imprese sono *collegate*.

<sup>13</sup> L'allegato VI, lettera d), stabilisce che gli audit energetici devono essere "proporzionati". Il principio di proporzionalità presuppone che si verifichi se un provvedimento o un mezzo legislativo o amministrativo sono adeguati e necessari per conseguire un determinato obiettivo. La Corte di giustizia dell'Unione europea applica il principio di proporzionalità quando valuta le misure legislative rispetto agli interessi privati, ai diritti individuali e alle libertà fondamentali.



strumenti che gli Stati membri potrebbero considerare di utilizzare per sapere quante e quali imprese rientrino nell'ambito di applicazione dell'obbligo di sottoporsi ad un audit. Eurostat e spesso gli uffici nazionali di statistica dispongono di un'analisi (almeno le cifre totali) per classe dimensionale dell'impresa, differenziando tra grandi imprese e PMI, secondo la definizione armonizzata di PMI dell'UE. Gli Stati membri potrebbero considerare la possibilità di usare gli obblighi nazionali per le imprese di presentare conti consolidati in linea con la legislazione UE in materia di informativa finanziaria stabilita negli anni 70 e 80<sup>14</sup> e Ottanta come indicazione dello statuto di un'impresa (come le grandi imprese). Tale legislazione è stata modificata in linea con la definizione armonizzata di PMI dell'UE del 2006. Inoltre, le borse di norma utilizzano i registri pubblici delle imprese per settore e per dimensioni. Gli Stati membri possono inoltre considerare la creazione di altri meccanismi di rendicontazione per le grandi imprese per riferire sulla conformità.

27. Dall'articolo 8, paragrafo 4, si evince che le imprese diverse dalle PMI devono effettuare un primo audit energetico, in una forma che soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, tra la data di entrata in vigore (4 dicembre 2012) e, al più tardi, il 5 dicembre 2015. Successivamente, per rispettare l'intervallo massimo di 4 anni, se il primo audit energetico, ad esempio, ha avuto luogo il 15 gennaio 2013, quello successivo deve svolgersi, al più tardi, quattro anni dopo (entro il 15 gennaio 2017 in questo caso).
28. Le grandi imprese che hanno effettuato più di un audit energetico entro il 5 dicembre 2015 hanno un margine di discrezionalità per stabilire quale audit sarà considerato il primo a norma della direttiva, a condizione che l'audit energetico in questione soddisfi i criteri minimi nazionali per gli audit fondati sull'allegato VI.

## **D2. Esenzioni**

29. L'articolo 8, paragrafo 6, prevede delle esenzioni dall'obbligo per le grandi imprese di effettuare periodicamente audit energetici, qualora tali imprese attuino un sistema di gestione dell'energia o ambientale "*certificato da un organismo indipendente, secondo le pertinenti norme europee o internazionali*". All'articolo 2, punto 11, è ripresa la definizione di "sistema di gestione dell'energia", "*un insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo*". Nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 6, l'esenzione dall'obbligo di audit per le grandi imprese si riferisce espressamente a sistemi di gestione dell'energia certificati, conformi alle pertinenti norme europee o internazionali. Ciò non significa che questo organismo indipendente non possa essere accreditato da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, che attesti la sua competenza tecnica per svolgere i suoi compiti.
30. Di norma, quando una grande impresa si dota di un sistema di gestione dell'energia, viene istituito un processo continuo di riesame dell'energia per controllare e ridurre il consumo energetico. Il risultato di questo processo di esame dettagliato del profilo di consumo energetico e di individuazione di opportunità di risparmio energetico è equivalente a quella di audit energetici limitati e periodici. Inoltre, gli audit energetici (con la stessa portata del sistema di gestione dell'energia o con una portata più limitata, ad esempio per i singoli siti, edifici o processi) possono anche essere effettuati per sostenere l'attuazione del sistema di gestione dell'energia. Per questi motivi, si considera che le imprese che attuano un sistema di gestione ambientale o dell'energia — certificato da un organismo indipendente, conformemente alle

---

<sup>14</sup> Vedi in particolare la cosiddetta 4a direttiva sul diritto societario relativo ai conti consolidati (direttiva 78/660/CEE) e la 7a direttiva sul diritto societario relativa ai conti consolidati (direttiva 83/349/CEE).

pertinenti norme europee e internazionali — soddisfino il requisito di cui all'articolo 8, paragrafo 4, in termini di risultati e sono quindi esentati da tale obbligo.

31. Affinché la deroga si possa applicare gli Stati membri devono garantire che il sistema di gestione in questione comprende un audit energetico sulla base dei criteri minimi di cui all'allegato VI. In pratica, ciò richiede, in primo luogo, di individuare il sistema di gestione in questione e la norma che applica. Successivamente, lo stato di certificazione del sistema di gestione e dell'organismo di certificazione (o dell'autocertificazione se del caso) devono essere controllati per assicurarsi che l'attuazione del sistema di gestione soddisfi i requisiti di cui alla sezione successiva (E2).
32. L'esperienza maturata finora ha dimostrato che in molti Stati membri gli audit energetici e i sistemi di gestione dell'energia sono promossi mediante di accordi volontari (talvolta denominati contratti di filiali, programmi o piani settoriali). La modalità più utilizzata sono gli accordi volontari nel settore industriale. In effetti, per alcuni di questi programmi, l'attuazione di un sistema di gestione dell'energia è una condizione indispensabile per partecipare ad un sistema di accordi volontari. Secondo l'articolo 8, paragrafo 5, sono considerate conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva, le grandi imprese che effettuano audit energetici sulla base di accordi volontari tra associazioni di soggetti interessati e un organismo designato e sorvegliato dallo Stato membro interessato o da altri organismi cui le autorità competenti hanno delegato questo compito, o dalla Commissione.

### **D3. Sanzioni**

33. Poiché ai fini del recepimento dell'articolo 8 gli Stati membri devono imporre obblighi a terzi, gli Stati membri sono tenuti a stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo in questione (vedi articolo 13). Tali sanzioni devono essere "*effettive, proporzionate e dissuasive*" e devono essere notificate alla Commissione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della direttiva.

## **E. GARANTIRE AUDIT DI ELEVATA QUALITÀ**

### **E1. Competenze, compreso l'impiego di esperti interni o di auditor dell'energia, e sorveglianza nazionale**

34. I criteri di competenza e sorveglianza nazionale per gli audit energetici ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, sono identici a quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di cui al precedente punto 15. In altre parole, quando le grandi imprese adempiono i loro obblighi in materia di audit energetico e quando gli Stati membri incentivano l'uso di questi audit applicano gli stessi criteri. A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le imprese che non sono PMI siano "*soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro il 5 dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico*".
35. La possibilità per esperti interni o auditor dell'energia di effettuare audit energetici è aperta solo a quelli soggetti ai rigorosi criteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 4, *ovvero* svolti in maniera indipendente ed efficace in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguiti o controllati da autorità indipendenti, conformemente alla legislazione nazionale. Gli audit energetici possono essere svolti da esperti interni o auditor dell'energia a condizione che lo Stato membro interessato abbia posto in essere un regime di garanzia e controllo della qualità,

inclusa, se del caso, una selezione casuale annuale di almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli audit energetici svolti (articolo 8, paragrafo 1). Il programma nazionale per il controllo della qualità di esperti interni o esperti di audit energetici può essere identico a quello degli esperti esterni. Qualora gli audit energetici siano realizzati da esperti interni, questi ultimi non dovrebbero essere direttamente coinvolti nell'attività oggetto dell'audit affinché sia garantita la necessaria indipendenza (considerando 25).

## **E2. Criteri minimi che devono essere rispettati**

36. Allo scopo di garantire un'elevata qualità degli audit energetici e dei sistemi di gestione dell'energia, gli Stati membri devono stabilire criteri minimi trasparenti e non discriminatori per gli audit energetici sulla base dell'allegato VI relativo ai "*Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia*".
37. I criteri minimi nazionali da stabilire sulla base dell'allegato VI si applicano agli audit energetici promossi dagli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e agli audit obbligatori eseguiti dalle grandi imprese ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4. Come già ricordato precedentemente, questi audit devono anche soddisfare rigorosi criteri in materia di competenza e sorveglianza nazionale (cfr. punto precedente). Il rispetto dei criteri minimi nazionali sulla base dell'allegato VI e di rigorosi criteri di competenza e sorveglianza nazionale vale anche per l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 8, paragrafo 6, che stabiliscono le esenzioni e i requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 4, *ossia* audit energetici con cadenza periodica nelle grandi imprese. Altri audit energetici che possono essere attuati negli Stati membri, ma non sono promossi dagli Stati membri né attuati da grandi imprese per adempiere ai requisiti obbligatori, non sono soggetti a questi rigorosi requisiti.
38. In linea con il considerando 24, i criteri minimi di cui all'allegato VI non hanno una portata più ampia di quelli imposti dalle pertinenti norme europee o internazionali. Dalla formulazione di questo considerando si evince che gli audit energetici dovrebbero tener conto delle norme europee o internazionali, come, per esempio, EN ISO 50001 (sistemi di gestione dell'energia), o EN 16247-1 (audit energetici)<sup>15</sup>o, se includono un audit energetico, EN ISO 14001 (sistemi di gestione ambientale).
39. Questi standard possono costituire un utile strumento di guida nell'elaborazione a livello nazionale di criteri minimi sulla base dell'allegato VI. Inoltre, lo standard EN 16247-1 è stato sviluppato appositamente nel contesto della precedente direttiva sui servizi energetici e potrebbe essere applicato congiuntamente come uno strumento coerente nel quadro di un più ampio sistema di gestione (ad es. la norma EN ISO 50001 o EN ISO 14000). È in fase di sviluppo un nuovo standard internazionale ISO 50002 che stabilisce le norme per la conduzione di un audit energetico. Occorre rilevare che, anche se è fatto riferimento alle due ISO 50001 e ISO 14000, ISO 50001 riguarda specificamente il consumo di energia, mentre l'ISO 14000 si incentra più in generale sui miglioramenti ambientali. L'esame delle norme europee o internazionali è utile per la definizione di condizioni eque per le imprese che svolgono attività in Stati membri diversi.
40. L'allegato VI stabilisce gli orientamenti su cui si devono basare gli audit energetici di cui all'articolo 8, specificando concretamente i requisiti di completezza e contenuto delle relazioni

---

<sup>15</sup> Nell'ambito del lavoro di normazione in materia di audit energetici nel quadro del mandato M/479 assegnato dalla Commissione europea al CEN e CENELEC, è stato pubblicato questo primo standard sui requisiti generali per gli audit energetici. Gli standard specifici in materia di audit energetici negli edifici, nei processi e nei trasporti sono in via di definizione. Inoltre è in fase di elaborazione uno standard specifico aggiuntivo per la qualificazione degli auditor dell'energia.

concernenti gli audit energetici. I criteri minimi di cui all'allegato VI includono degli orientamenti relativi ai dati da utilizzare, la profondità e la portata dell'audit, l'analisi dei costi raccomandata e i requisiti di qualità in termini di rappresentatività degli audit energetici di cui all'articolo 8.

41. Questi orientamenti constano di sei elementi o criteri che dovrebbero essere esaminati per ogni singolo caso e essere tutti incorporati in qualche modo nei criteri minimi da definire a livello nazionale. Sulla base dell'allegato VI, dai criteri minimi nazionali deve emergere chiaramente che gli audit energetici devono basarsi su dati aggiornati relativi al consumo di energia e includere un esame dettagliato del profilo di consumo energetico, che si fondi, per quanto possibile sull'analisi del costo del ciclo di vita. Gli audit energetici devono permettere l'individuazione sicura delle opportunità di miglioramento più significative nel settore dell'efficienza energetica, consentendo calcoli dettagliati per le misure proposte. I dati utilizzati per gli audit energetici devono consentire il monitoraggio delle prestazioni. I criteri minimi nazionali che ne derivano dovrebbero pertanto portare a audit energetici esaustivi e dettagliati.
42. In sede di definizione dei criteri basati sull'allegato VI, gli Stati membri possono aggiungere altri elementi. Possono anche precisare in quali circostanze un aspetto specifico dei sei elementi o criteri sarebbe più pertinente (ad es., analisi del costo del ciclo di vita). Gli Stati membri, mediante i loro criteri minimi, possono adeguare le esigenze in funzione dei settori quando promuovono gli audit energetici, ad esempio per le PMI (per i quali un audit dettagliato non può essere efficiente in termini di costi), un servizio pubblico (ad esempio, servizi pubblici cittadini) o le famiglie.
43. Il primo orientamento nell'allegato VI, lettera a), è che gli audit energetici devono basarsi su dati operativi aggiornati, misurati e tracciabili sul consumo di energia e, nel caso dell'elettricità, sui profili di carico. Questi dati sono necessari per esaminare la prestazione energetica dell'oggetto sottoposto ad audit.
44. L'allegato VI, lettera b, stabilisce che gli audit energetici devono comprendere un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto. Tali analisi dettagliate permette di estrapolare le informazioni necessarie per identificare le opportunità di miglioramento in materia di prestazione energetica.
45. L'orientamento in materia di audit energetici di cui all'allegato VI, lettera c), deve basarsi, ove possibile, sull'analisi del costo del ciclo di vita (LCCA<sup>16</sup>), invece che su semplici periodi di ammortamento (SPP)<sup>17</sup> in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto. Ciò è particolarmente importante quando gli audit devono essere di una qualità tale da consentire di fondare le decisioni di investimento su di essi. In particolare nel settore residenziale accade sempre più

---

<sup>16</sup> Nel regolamento delegato 244/2012 sul quadro metodologico per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi è stato utilizzato il concetto di LCCA come potenziale orientamento, in particolare per gli edifici. Gli orientamenti sul calcolo dei costi del ciclo di vita (LCCA) (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:115:0001:0028:IT:PDF>) alla pag. 21 forniscono informazioni più dettagliate. Questi orientamenti si fondano in larga misura sulla norma EN 15459 "Procedura di valutazione economica dei sistemi energetici degli edifici."

<sup>17</sup> Un semplice periodo di ammortamento di un investimento nel settore energetico è la quantità di tempo necessaria per recuperare l'investimento iniziale con i risparmi energetici, dividendo i costi di installazione iniziali per il costo del risparmio energetico annuo. Il semplice periodo di ammortamento è facile da calcolare, ma l'inconveniente è che non tiene conto del valore temporale del denaro, dell'inflazione, del ciclo di vita del progetto o dei costi operativi e di manutenzione.

frequentemente che un eventuale sostegno nell'ambito di strumenti finanziari sia subordinato all'esecuzione di un audit energetico come punto di partenza per progetti in materia di efficienza energetica. L'inclusione di ulteriori indicatori finanziari, come il recupero dell'investimento attualizzato, il tasso interno di rendimento o l'utile sul capitale investito, contribuisce a consolidare la fiducia degli investitori e agevolare l'accesso al finanziamento<sup>18</sup>.

46. L'allegato VI, lettera d), prescrive che gli audit energetici devono essere proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative. I criteri minimi nazionali calcolati in base all'allegato VI devono dunque precisare che tutti gli aspetti connessi all'energia di cui alla lettera b) (edifici o gruppi di edifici, attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto) devono essere sistematicamente sottoposti a controllo (screening). In base a questo controllo, occorre stabilire caso per caso la portata e i confini (*vale a dire* i limiti fisici o del sito, la portata delle attività o gli impianti interessati) di ciascun audit energetico e il grado di accuratezza necessario per elaborare la valutazione affidabile richiesta, .
47. Tra i possibili esempi del campo di applicazione, citiamo l'intero sito di un'impresa e tutti i dispositivi che utilizzano energia o l'impianto di riscaldamento, una o più linee di produzione o gli uffici, il parco veicoli o il trasporto nel sito. Sono inoltre previsti diversi livelli di dettaglio, in funzione del livello di accuratezza necessario per eventuali decisioni di investimento, oppure se occorre visitare un certo numero di siti analoghi della stessa impresa. L'obbligo per le grandi imprese di condurre un audit energetico almeno ogni quattro anni non è in contraddizione con la realizzazione di audit di portata più limitata per un certo periodo di tempo ed entro i quattro anni stabiliti dal predetto obbligo. Si potrebbe ad esempio pianificare audit energetici per siti diversi oppure concentrarsi in primo luogo sui processi e successivamente sugli edifici che ospitano gli uffici, con scadenze diverse nell'arco del ciclo di quattro anni..
48. La flessibilità necessaria per adeguare la portata, i confini e il livello di dettaglio non deve contrastare con l'esigenza di effettuare una valutazione significativa della prestazione energetica globale e di identificare e classificare secondo un ordine di priorità le possibilità di risparmio energetico. Ad esempio, non sarebbe accettabile per un'impresa per la quale il trasporto costituisce la maggior fonte di consumo energetico non sottoporre questo elemento all'audit energetico. Al contrario, l'audit di una determinata impresa non deve valutare il consumo energetico dei fornitori dei servizi di trasporto (se questi sono effettuati da un'altra impresa). La norma europea specifica che riguarda i trasporti negli audit energetici può fornire utili orientamenti in merito. Questo standard si applica sia agli operatori che si dedicano esclusivamente ai trasporti che alle imprese pubbliche o private che effettuano alcune operazioni di trasporto.
49. L'allegato VI indica anche che gli audit energetici di cui all'articolo 8 devono comportare calcoli dettagliati e convalidati per fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici devono poter essere conservati per le analisi storiche. Ciò significa che i dati pertinenti, utilizzati o prodotti durante l'attività di audit, devono essere riportati nelle relazioni concernenti gli audit energetici in una forma che consenta di utilizzarli ai fini del follow-up dei programmi.

---

<sup>18</sup> Il periodo di ammortamento attualizzato è una variante del periodo di ammortamento che tiene conto del valore temporale del denaro attualizzando i flussi di cassa in entrata derivanti da un progetto. Il tasso interno di rendimento è il tasso che rende il valore attuale netto di una serie di flussi di cassa da un particolare investimento pari a zero. L'utile sul capitale investito è la quota di denaro guadagnato o perso con un investimento in relazione alla somma di denaro investita.

50. Al momento dell'elaborazione dei criteri minimi per gli audit energetici nazionali, gli standard europei o internazionali possono fornire indicazioni utili per la definizione dell'ambito di applicazione e del livello di dettaglio di un audit energetico. Ad esempio questi standard possono fornire informazioni per valutare il livello di dettaglio necessario per un audit energetico, in funzione dell'oggetto dell'audit (per esempio, un edificio o un gruppo di edifici, un'attività industriale o commerciale, un servizio pubblico o privato), con sufficiente flessibilità per adeguarsi a circostanze particolari. Inoltre, le norme possono fornire orientamenti utili per la programmazione dell'audit, la rilevazione dei dati, le liste di controllo specifiche per la prestazione energetica effettiva (ad es. nei processi industriali, negli edifici), le opportunità di risparmio energetico e finanziario abituali o il contenuto della relazione di audit. Le norme europee o internazionali contengono inoltre esempi di come si possa trovare un giusto equilibrio tra la portata e la precisione di un audit energetico.
51. Gli audit energetici possono essere indipendenti o far parte di un audit ambientale di più ampia portata. Gli Stati membri possono esigere che la valutazione della fattibilità tecnica ed economica del collegamento a una rete locale di teleriscaldamento o teleraffreddamento esistente o pianificata faccia parte dell'audit energetico. Per identificare l'intera gamma delle opzioni di risparmio energetico, gli audit energetici possono esaminare anche le possibilità di stoccaggio o il potenziale di gestione della domanda nelle industrie e negli edifici commerciali.

**F. PROGRAMMI DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI AUDITOR DELL'ENERGIA E LA DISPONIBILITÀ DI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE, ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE**

52. Al fine di garantire un'attuazione efficace e tempestiva della presente direttiva, si dovrebbe disporre di un numero sufficiente di professionisti affidabili e competenti nel settore dell'efficienza energetica, ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l'attuazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a incoraggiare programmi di formazione per la qualificazione degli auditor dell'energia (articolo 8, paragrafo 3).
53. È opportuno che gli Stati membri istituiscano regimi di certificazione dei fornitori di servizi di audit energetici per garantire la disponibilità di un numero sufficiente di professionisti affidabili (cfr. considerando 46).
54. Per rafforzare ulteriormente la disponibilità di esperti qualificati, in conformità dell'articolo 16 sulla disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, se uno Stato membro ritiene che il livello nazionale di competenza tecnica, l'obiettività e l'affidabilità siano insufficienti, esso provvede affinché, entro il 31 dicembre 2014, regimi di certificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti di qualificazione, ivi inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione, diventino disponibili o siano disponibili per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici. Gli Stati membri possono scegliere come valutare il livello nazionale di competenza tecnica, l'obiettività e l'affidabilità, ma se ciò è considerato insufficiente, le azioni menzionate devono essere intraprese prima del 31 dicembre 2014.

Gli Stati membri sono tenuti a assicurare che i regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Gli Stati membri devono adottare misure appropriate per sensibilizzare i consumatori alla disponibilità dei regimi di qualificazione e/o certificazione. Sono inoltre tenuti a rendere pubblici i regimi di certificazione e/o accreditamento o i regimi equivalenti di qualificazione e a cooperare tra loro e con la Commissione per comparare i regimi e garantirne il riconoscimento. Quest'ultimo aspetto è

importante per affrontare la questione della diversità dei criteri per la qualificazione e dei rispettivi sistemi di controllo della qualità in tutti gli Stati membri. Un'evoluzione nel senso del riconoscimento reciproco dei sistemi di scambio potrebbero aprire il mercato europeo agli auditor dell'energia. A tal riguardo, si potrebbe riflettere ad un sistema di accreditamento su scala europea che garantisca la qualità degli audit.

55. Analogamente, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, concernente l'informazione e la formazione, gli Stati membri devono provvedere affinché le informazioni in merito ai meccanismi di efficienza energetica e ai quadri finanziari e giuridici siano divulgate largamente a tutti i pertinenti attori del mercato, quali consumatori o auditor ambientali e dell'energia.

#### **G. OBBLIGO DI METTERE A PUNTO PROGRAMMI INTESI AD INCORAGGIARE LE PMI A SOTTOPORSI A AUDIT ENERGETICI E A SENSIBILIZZARE LE FAMIGLIE**

56. L'articolo 8, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri devono elaborare programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit.
57. Le PMI offrono considerevoli potenzialità in termini di risparmio energetico per l'Unione. Per aiutarle ad adottare misure di efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero definire un quadro favorevole teso a garantire alle PMI assistenza tecnica e informazioni mirate (cfr. considerando 41).
58. Gli Stati membri devono richiamare l'attenzione delle PMI, anche attraverso le rispettive organizzazioni rappresentative, su esempi concreti di come i sistemi di gestione dell'energia possono aiutarle nelle loro attività. La Commissione è tenuta ad assistere gli Stati membri sostenendo lo scambio delle migliori pratiche in questo settore.
59. Gli Stati membri sono inoltre tenuti (articolo 8, paragrafo 3) a elaborare programmi intesi a sensibilizzare le famiglie ai benefici di tali audit attraverso servizi di orientamento e consulenza adeguati. L'articolo 8, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 3, non impongono un obbligo specifico di effettuare audit energetici.

#### **H. REGIMI DI SOSTEGNO NAZIONALI**

60. L'articolo 8 impone agli Stati membri di promuovere attivamente la disponibilità e l'utilizzo di audit energetici e l'attuazione delle relative raccomandazioni. Le attività promozionali nazionali coprono un'ampia gamma di settori. Tra le misure obbligatorie che gli Stati membri devono adottare si annovera l'incentivazione di programmi di formazione per gli auditor (articolo 8, paragrafo 3); programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit (articolo 8, paragrafo 2); programmi intesi a sensibilizzare le PMI (articolo 8, paragrafo 2) e le famiglie (articolo 8, paragrafo 3). I programmi nazionali di promozione possono comprendere regimi di sostegno, ivi inclusi aiuti di Stato. L'articolo autorizza esplicitamente l'istituzione di regimi di sostegno per le PMI al fine di eseguire e attuare gli audit energetici. L'articolo 8, paragrafo 2, recita: "[...] Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono istituire regimi di sostegno per le PMI, anche se queste hanno concluso accordi volontari, per coprire i costi di un audit energetico e i costi dell'attuazione di interventi altamente efficaci in rapporto ai costi in esso raccomandati, se le misure proposte sono attuate".

61. Analogamente, gli Stati membri sono esplicitamente autorizzati a istituire regimi di incentivi e interventi di sostegno per le imprese, incluse le imprese che non sono PMI, per attuare le raccomandazioni risultanti dagli audit energetici e le misure analoghe, ossia i sistemi di gestione dell'energia o di gestione ambientale attuati separatamente o nell'ambito di un accordo volontario, che equivalgono ad audit energetici. L'articolo 8, paragrafo 7, recita: "[...] *Fatta salva la legislazione dell'Unione sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono attuare regimi d'incentivazione e sostegno per l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dagli audit energetici e misure analoghe.* I regimi di sostegno, quando contengono elementi di aiuto di Stato, non pregiudicano la legislazione dell'Unione sugli aiuti di Stato. Ciò comprende la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente<sup>19</sup> e i regolamenti di esenzione per categoria<sup>20</sup>.
62. L'articolo 8 fa della promozione degli audit un obiettivo importante e istituisce un quadro per superare le barriere e i fallimenti del mercato<sup>21</sup> che ostacolano l'esecuzione di audit energetici o di sistemi di gestione dell'energia equivalenti e l'attuazione dei relativi risultati. Questo articolo prevede apposite misure di sostegno volte a superare gli ostacoli, quali la mancanza di consapevolezza e di competenza nelle famiglie e nelle PMI, il numero ridotto di professionisti qualificati e gli inevitabili costi iniziali elevati ai fini dell'esecuzione degli audit e della loro attuazione sulla scala necessaria.

---

<sup>19</sup> GU C 82 dell'1.4.2008. Gli orientamenti sono in corso di revisione alla luce dei nuovi sviluppi intervenuti, tra cui la direttiva DEE.

<sup>20</sup> Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, GU L 214 del 9.8.2008. Il regolamento è in fase di revisione alla luce dei nuovi sviluppi, tra cui la direttiva DEE.

<sup>21</sup> Questo articolo sostituisce l'articolo 12 della direttiva sui servizi energetici.